



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SETTIMA SEZIONE CIVILE**

**Sentenza**

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. **511-1/2023** del P.U. ad istanza di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata a Napoli il 30 Dicembre 1959, residente in Napoli, [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avvocato Pierluca Ferretti e coadiuvata dall'OCC, Avv. Stefano Pillitteri poi sostituito dall'Avv. Federica Vanacore (a seguito di rinuncia all'incarico);

letti gli atti e i documenti del procedimento;

richiamati i precedenti decreti e i verbali di udienza;

letta, in particolare, la proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata in data 2 Ottobre 2023 e la relazione degli Organismi di Composizione della Crisi, come integrate all'esito delle udienze del 17 Ottobre 2023 e 28 Marzo 2024;

rilevato che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori e che sono pervenute le opposizioni da parte di Banca di Sconto Spa e Compass Banca Spa;

verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

letto l'art. 70 C.C.I.I.;

**FATTO E DIRITTO**

[REDACTED] ha proposto di piano di composizione della crisi ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore; la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori e alla comunicazione sono seguite le opposizioni da parte di due creditori (Compass Spa e Banca di Sconto Spa);

Il ricorso, come attestato dal Gestore della Crisi, è completo della documentazione richiesta dall'art. 67 comma 2 del CCII ed allo stesso si accompagna la relazione contenente le informazioni e gli elementi di valutazione sulle cause dell'indebitamento,



sulla diligenza impiegata dal consumatore e sulla incapacità di adempiere, il tutto come richiesto dall'art. 68 CCII.

I creditori oppositori hanno contestato la ricorrenza del requisito della c.d. "meritevolezza" per accedere al piano di ristrutturazione: la Compass Banca Spa ha precisato il credito da riportare nel piano, ha rilevato la ricorrenza della colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento da parte della ricorrente ed ha contestato la convenienza del piano, rilevando che lo stesso non contempla l'inclusione del TFS - neppure *pro quota* - di prossima maturazione (essendo la ricorrente vicina alla pensione) ed essendo parte opponente munita di ordinanza di assegnazione di somme, il che le garantirebbe un grado di soddisfazione sicuramente maggiore rispetto alle prospettive contenute nel piano. Con le osservazioni mosse, la Banca di Sconto Spa eccepiva anch'essa la mancanza del requisito della c.d. meritevolezza, deducendo anche carenze documentali nella prova delle circostanze relative all'insorgere dell'indebitamento; sotto altro profilo ha rilevato la non convenienza del piano che non prevedeva l'inclusione del trattamento di fine rapporto.

Con le udienze svoltesi successivamente, i difensori della ricorrente e l'OCC si impegnavano a mettere a disposizione dei creditori, e in particolar modo della Banca di Sconto, tutta la documentazione patrimoniale posta a base della relazione e formulavano proposta migliorativa che prevedeva la messa a disposizione dei creditori dell'importo pari al 35% sul lordo ottenibili in sede di TFS (Euro 19.250,00, pari al 35% del T.F.R. lordo maturato).

Tale miglioramento veniva inserito nel piano che -nella stesura finale comunicata ai creditori - prevede il pagamento della debitoria complessiva pari a Euro 31.250,00 in quattro anni e con una rata mensile di Euro 250,00, con una percentuale di soddisfazione per i creditori privilegiati del 100% e per i creditori chirografari del 37,36%. I crediti dei professionisti sono stati ripartiti prevedendo la corresponsione di un acconto ad inizio piano e il saldo nel corso del quarto ed ultimo anno. In particolare, la devoluzione della quota di TFS ai creditori viene programmata dal secondo mese secondo il piano di ammortamento.

Il miglioramento proposto non incontrava l'adesione dei creditori oppositori, che quindi insistevano per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del piano così come proposto.

Ciò premesso, sussiste il requisito soggettivo che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., costituisce presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non essendo emerso dall'istruttoria che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Ed invero, nel corso dell'istruttoria (e da ultimo all'esito dell'ordinanza del 4 Maggio 2024) sono stati forniti i chiarimenti necessari per la valutazione del suddetto profilo: nello specifico il sovraindebitamento fu causato da plurime esigenze di mantenimento dei genitori malati e del fratello indigente. Non è dato rinvenire dal complessivo esame documentale un



comportamento particolarmente privo della necessaria prudenza, tale da dover esser valutato come impeditivo dell'accesso ad uno strumento di soddisfacimento del credito che riveste comunque natura "eccezionale" e che è suscettibile di sacrificare l'interesse della classe dei creditori, salvo il caso di assenza di condotte disordinate, caotiche e seriali nella formazione del debito (cfr. C. Appello Napoli, 5 Marzo 2024, Rg n. 218/2024).

Sotto tale profilo, il comportamento della parte ricorrente, come desumibile dal complessivo esame della documentazione e dalle dichiarazioni rese nel corso delle udienze, appare ispirato all'adempimento di doveri familiari, di assistenza e di mantenimento dei genitori malati prima e del fratello di poi; peraltro la ricorrente ha dichiarato di risiedere come ospite presso una amica, in modo tale da limitare le spese locative, non avendo un immobile di proprietà.

Sotto altro profilo, va rilevato che – tenuto conto del miglioramento della proposta che include il 35% del TFS di prossima maturazione, e non avendo parte ricorrente altri beni da liquidare, il piano si presenta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria rappresentata dalla apertura della liquidazione controllata.

Va da ultimo rappresentato che la Compass Spa rilevava l'erronea indicazione del proprio credito (pari a euro 26.303,55 come da ordinanza di assegnazione) e che di tale precisazione il Gestore della Crisi ha tenuto conto nell'ultima stesura del piano depositato il 5 Aprile 2024.

Sulla base di tutto quanto fin qui esposto, letto l'art. 70 C.C.I.I., e ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione proposto da [REDACTED]

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED], assistita dal Gestore della Crisi, Avv. Federica Vanacore,

DISPONE

che questa sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate in materia di riservatezza, a tutti i creditori;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.



Napoli, 23 Luglio 2024

IL GIUDICE DELEGATO

*Dottor Francesco Paolo Feo*

